

**INFORMATIVA SINTETICA SULLO STATO DELLA  
PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA DELLA  
SAN GIOVANNI SIM SPA  
aggiornata al 31.12.2021**

**INFORMAZIONI GENERALI SULLA PROCEDURA**

1 - La San Giovanni Sim Spa è stata assoggettata a liquidazione coatta amministrativa con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, prot. 18465 del 26/02/2003; con Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia l'avv. Vittorio Donato Gesmundo, è stato nominato Commissario Liquidatore; la dott.sa Mirella Bompadre, il dott. Francesco Costantino e l'avv. Alberto Urbani sono stati nominati membri del Comitato di Sorveglianza; la dott.sa Bompadre ne è stata nominata Presidente il 27 febbraio 2003. Il 31/03/2009 il dott. Pignataro Fabio è stato nominato membro del Comitato di Sorveglianza in sostituzione del dimissionario dott. Francesco Costantino.

La San Giovanni Sim spa aveva sede in Firenze, via Tornabuoni n. 7; la procedura di liquidazione coatta amministrativa si è trasferita presso lo studio del Liquidatore avv. Vittorio Donato Gesmundo in Firenze, via Gino Capponi n. 26.

**Dichiarazione di insolvenza**

2 - Lo stato di insolvenza è stato dichiarato dal Tribunale di Firenze il 30 giugno 2003

**Lo Stato Passivo**

3 - Lo stato passivo della San Giovanni Sim Spa in L.C.A. è stato depositato il 4 luglio 2003 in Banca d'Italia ed il 5 luglio 2003 presso la Cancelleria del Tribunale di Firenze. Nella sezione ordinaria, sono iscritti i crediti di fornitori, dipendenti e clienti danneggiati dalle irregolarità dei promotori finanziari infedeli; nella sezione separata, le pretese dei clienti aventi diritto alla restituzione di strumenti finanziari e liquidità.

Al 31.12.2021 tutti i giudizi di opposizione allo stato passivo sono conclusi e non pendono domande di insinuazione tardiva.

## COMPOSIZIONE DELLO STATO PASSIVO

|  |             |                  |
|--|-------------|------------------|
| Crediti privilegiati                       | Euro        | 341.843          |
| Crediti chirografari                       | Euro        | 1.165.558        |
| <b>Totale creditori ammessi al passivo</b> | <b>Euro</b> | <b>1.507.401</b> |
| <b>Sezione separata</b>                    | <b>Euro</b> | <b>518.144</b>   |
| Diritti reali, beni e strumenti finanziari | Euro        | 0,00             |

## CONSISTENZA DELL'ATTIVO

|   |             |                  |
|---|-------------|------------------|
| ● Cassa e disponibilità liquida                   | Euro        | 47.371           |
| ● Attività finanziarie disponibili per la vendita | Euro        | 0                |
| ● Crediti verso banche                            | Euro        | 0                |
| ● Crediti verso la clientela                      | Euro        | 1.375.975        |
| ● Attività immateriali                            | Euro        | 0                |
| ● Attività fiscali correnti                       | Euro        | 98.924           |
| ● Altre attività                                  | Euro        | 116.476          |
| <b>Totale dell'attivo</b>                         | <b>Euro</b> | <b>1.638.736</b> |
| <b>Disponibilità liquide Procedura</b>            | <b>Euro</b> | <b>1.423.369</b> |

### Azioni di responsabilità

4- L'azione di responsabilità promossa nei confronti degli ex esponenti aziendali è tuttora in corso. Con sentenza n. 2472, pubblicata il 19 luglio 2013, il Tribunale di Firenze ha condannato il sig. Adalberto Tronfi e le signore Silvia e Marella Mancini, quali eredi del dott. Brunetto Mancini, a risarcire alla procedura la somma complessiva di € 3.379.773, oltre interessi e rivalutazione. Secondo il Tribunale, tuttavia, da tale importo andrebbe detratta la somma di € 450.000 già recuperata dalle società di revisione.

In accoglimento di un'eccezione processuale, tuttavia, il Tribunale aveva dichiarato estinto il giudizio nei confronti degli altri convenuti (sig.ra Silvia Mancini in proprio ed ex componenti del collegio sindacale), per il preteso trasferimento della domanda in sede penale, a seguito della costituzione di

parte civile. La procedura ha proposto appello, anche in punto di determinazione della misura del danno. Anche le signore Mancini, quali eredi del padre Brunetto, così come il dott. Tronfi, hanno impugnato la decisione di primo grado. I sindaci, che non sono risultati soccombenti in primo grado, si sono limitati a riproporre le loro difese.

La Corte d'appello di Firenze con sentenza n. 1987 del 22 ottobre 2020 ha accolto l'impugnazione della procedura, incrementando la condanna complessiva delle controparti. Per quanto la sentenza della Corte d'Appello sia fondata su valutazioni di merito difficilmente censurabili, in cassazione, i sindaci hanno impugnato la decisione dinanzi alla Suprema Corte. Le eredi Mancini e il dott. Tronfi, non hanno proposto alcuna impugnazione.

4 1 - Con sentenza n. 4383 del 2015, la Corte d'Appello di Firenze, in sede di rinvio dalla Cassazione, che ne aveva confermato la responsabilità penale, ha condannato amministratori e sindaci della San Giovanni a risarcire anche il danno non patrimoniale subito dalla Società per i reati da loro commessi. La liquidazione del danno era stata tuttavia rimessa al giudice civile. Con sentenza n. 3860 del 2019, confermata in appello (sentenza n. 2483 del 2022), il Tribunale di Firenze ha determinato la misura del danno non patrimoniale in €. 200.000,00: la somma è già stata recuperata.

#### **Azioni esecutive**

5 - A seguito della pubblicazione della sentenza n. 2472/2013, è stata avviata l'espropriazione forzata del patrimonio relitto dal dott. Mancini: si tratta di liquidi per circa 200.000 euro e di immobili. Il valore del compendio immobiliare pignorato è stato stimato in € 1.300.000; le aste hanno tuttavia prodotto risultati considerevolmente inferiori. Sono stati vendute quattro unità immobiliari con un incasso complessivo di € 667.000; risulta ancora invenduto un lotto. I prossimi tentativi di vendita sconteranno gli effetti di ulteriori ribassi del prezzo base.

Il 22 febbraio 2021 è stato approvato e reso esecutivo il progetto di distribuzione. Alla procedura sono stati assegnati €. 28.871,46 per spese; €. 626.004,53 in conto del maggior credito. Le somme distribuite sono state incassate. Per effetto del consolidamento della decisione di merito nei confronti delle eredi Mancini e della sig.ra Silvia Mancini, in proprio, le somme incassate in esecuzione del provvedimento di distribuzione sono liberamente disponibili per la procedura.

Il progetto di riparto non disciplina tuttavia l'assegnazione del saldo dei conti correnti ove sono confluiti gli affitti degli immobili venduti. Si renderà pertanto necessario un ulteriore provvedimento per l'assegnazione di tali ulteriori somme.

5.1 – In pendenza del ricorso per Cassazione avverso la sentenza n. 1987 del 2020 della Corte d'Appello di Firenze sono già state avviate le iniziative di recupero del credito nei confronti dei sindaci:

è stata escussa la fideiussione bancaria a prima richiesta, a suo tempo rilasciata dalla Banca Popolare di Lodi a conversione del sequestro degli immobili del sindaco prof. Bandettini, per € 500.000,00 (il decreto ingiuntivo non è stato opposto; l'importo è stato accreditato sul conto della procedura il 15 marzo u.s.);

i sequestri degli immobili dei sindaci Fiori e Accardi sono stati convertiti in pignoramento, con il conseguente avvio dell'esecuzione forzata.

I frutti dell'esecuzione immobiliare non saranno disponibili prima della conclusione del giudizio di merito, e sempre che essa sia favorevole alla procedura.

### **Riparti/restituzioni in favore della clientela**

6 - Negli anni scorsi la Procedura ha eseguito due restituzioni parziali riservate ai creditori ammessi al passivo nella Sezione Separata, consentendo loro di recuperare una percentuale dei loro crediti pari a circa il 67,00% dei valori di ammissione.

L'Organo di Vigilanza, con protocollo n. 0928729/21 del 15/06/2021, ha autorizzato la Procedura ad effettuare la restituzione finale del compendio di pertinenza della sezione separata.

L'ammissione alla Sezione Separata di alcuni clienti, all'esito delle opposizioni allo stato passivo da essi proposte, ha comportato comporta l'incapienza dell'Attivo Separato per € 70.839. Si rende quindi necessaria l'applicazione dell'art. 91.3 del T.U.B. (richiamato dall'art. 57 comma 3 del T.U.F.): Ne deriva una falcidia del 2,73% del credito complessivo. I creditori ammessi alla Sezione Separata concorrono con quelli ammessi alla Sezione ordinaria per la parte del credito rimasta insoddisfatta:

Con l'esecuzione del progetto finale di restituzione ciascun cliente ammesso alla sezione separata avrà recuperato il 97,27% dell'originario importo ammesso.

Il piano di riparto è in corso di esecuzione. Al 30/04/2022 sono stati restituiti € 590.199 a n. 105 clienti ammessi. Restano da restituire € 281.254 a n. 320 clienti.

6.2 – Fino alla conclusione delle azioni di responsabilità, non è possibile procedere a restituzioni parziali in favore dei creditori ammessi nella Sezione Ordinaria.

Il Commissario Liquidatore

(avv. Vittorio D. Gesmundo)

